



TRIBUNALE DI AREZZO

Il Presidente

Decreto n. 129/2021

premessò

- che l'articolo 7 del decreto legge 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, entrato in vigore il 15 novembre 2021, ha introdotto un nuovo ricorso da presentare al tribunale fallimentare (in composizione monocratica) per la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorra, per l'adozione di provvedimenti cautelari;
- che il tribunale deve fissare un'udienza entro 10 giorni dal deposito del ricorso, pena la cessazione degli effetti protettivi, sicché è fondamentale la sollecita gestione da parte della cancelleria;
- che viene poi specificato che questi procedimenti debbono essere trattati secondo le norme del processo cautelare uniforme e che, contro l'ordinanza del giudice, è ammesso il reclamo previsto dall'articolo 669 *terdecies* del codice di procedura civile;
- che l'articolo 10 prevede che il tribunale proceda nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, quindi con il rito camerale tipico della volontaria giurisdizione, ad emettere alcune autorizzazioni su richiesta dell'imprenditore in composizione negoziata e avverso il decreto è ammesso il reclamo al collegio;
- che l'articolo 18 ha introdotto l'istituto del concordato semplificato, di competenza del tribunale fallimentare (in composizione collegiale), avverso la cui decisione è esperibile il reclamo in corte d'appello;

considerato

che il Ministero della Giustizia ha diramato alcune note tecniche destinate prevalentemente alle cancellerie, con le quali ha chiarito:

- a) che, con riferimento ai procedimenti cautelari di cui all'articolo 7, è stato introdotto un nuovo codice oggetto SICID di volontaria giurisdizione (n. 400404, denominato «*Misure protettive e cautelari (risanamento aziendale)*»);
- b) che, con riferimento ai procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 10, è stato introdotto un nuovo codice oggetto SICID di volontaria giurisdizione (n. 400405, denominato «*Autorizzazioni del tribunale (risanamento aziendale)*»);
- c) che, infine, con riferimento al concordato semplificato, è stato introdotto un nuovo codice oggetto SIECIC (n. 477420 denominato «*Concordato semplificato*»);

atteso

- che deve essere disciplinata l'assegnazione ai magistrati dei nuovi codici oggetto, riferiti a istituti giuridici nuovi e quindi non contemplati nel vigente progetto tabellare;
- che la materia oggetto di regolamentazione (crisi dell'impresa) rende opportuna la loro assegnazione ai due magistrati delegati alle procedure concorsuali;
- che deve anche regolamentata la gestione di questi procedimenti da parte delle cancellerie;

ritenuto

- che, benché sia i procedimenti cautelari previsti dall'articolo 7 che quelli autorizzativi previsti dall'articolo 10 siano inseriti in codici oggetto di volontaria giurisdizione, vi sono molteplici ragioni che inducono ad attribuirne la gestione alla cancelleria fallimentare;
- che, infatti, questi procedimenti implicano adempimenti di cancelleria analoghi a quelli che usualmente la cancelleria fallimentare si trova a compiere nella gestione delle procedure concorsuali, mentre invece la

cancelleria della volontaria giurisdizione si troverebbe a compiere adempimenti per gran parte del tutto nuovi;

- che, soprattutto con riferimento ai procedimenti cautelari, il termine di decadenza di 10 giorni impone un'assoluta celerità nella gestione del fascicolo che, almeno allo stato attuale, pare essere maggiormente assicurata dalla cancelleria fallimentare rispetto alla cancelleria della volontaria giurisdizione;

- che questa soluzione organizzativa è già stata adottata da altri tribunali, per le stesse ragioni sopra evidenziate;

vista

la proposta in questi sensi presentata dal Coordinatore degli Uffici per il Processo civile;

D I S P O N E

- l'assegnazione dei ricorsi di cui ai codici oggetto n. 400404 e n. 400405 SICID e del ricorso di cui al codice oggetto n. 477420 SIECIC ai giudici che compongono il gruppo B di assegnazione, seguendo il criterio già indicato a pagina 15 del vigente progetto tabellare, cioè quello del numero di iscrizione a ruolo (*«i processi con ultimo numero di registro dispari al dott. Pani mentre i processi con ultimo numero di registro pari al dott. Turturro»*);

- l'attribuzione alla cancelleria fallimentare la gestione dei codici oggetto n. 400404 e n. 400405 SICID;

A U T O R I Z Z A

la cancelleria fallimentare all'accesso al SICID ai fini della gestione dei predetti codici.

Arezzo, 24 novembre 2021

Il Presidente
(Valentino Pezzuti)

